

In data 30 maggio 2019 è stato siglato - tra FISM con FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS CONFESAL - l'accordo inerente il cd. lavoro stagionale.

Con tale Accordo - a valere dal 30 maggio 2019 e fino al 31 agosto 2019 - viene stabilito che le attività dei centri estivi a carattere socio educativo svolte a luglio ed agosto dagli enti gestori che applicano il CCNL hanno le caratteristiche della stagionalità.

Pertanto, i lavoratori in forza presso l'istituto che manifestano la volontà di prestare servizio nei centri estivi, hanno diritto di precedenza nell'assegnazione dell'attività estiva e le competenze si intendono aggiuntive a quelle ordinarie.

Il periodo di prova non può superare i 6 giorni lavorativi e si applica il diritto di precedenza, ex D.Lgs. n. 81/2015.